



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 30 giugno 2021 n.124

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *l'Ordinanza n. 4-2020 "Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica" emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;*
- *la necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n. 45 adottata nella seduta del 28 giugno 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER L'ALLENAMENTO DELLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E ULTERIORI MISURE

Art. 1

(Finalità)

1. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n. 85, Decreto - Legge 8 aprile 2021 n. 63, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58 e del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26 e del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107 sino alle ore 05.00 del 31 agosto 2021.

2. Ovunque nel presente decreto - legge ricorrano i termini: "vaccinato, non vaccinato, non vaccinabile" si fa riferimento alle definizioni dell'articolo 1, comma 3 del Decreto - Legge n.107/2021.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. L'utilizzo della mascherina, all'aperto e al chiuso, è vivamente consigliato. Le proprietà di locali chiusi aperti al pubblico hanno la facoltà di richiedere l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree all'interno dei propri locali.

2. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a venti persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Tale numero massimo può venire derogato in caso di appartenenti allo stesso

nucleo di conviventi oppure nel caso in cui tutti i soggetti presenti, ad eccezione dei minorenni conviventi, siano vaccinati.

Art. 3

(Disposizioni riguardanti i centri estivi)

1. Il personale vaccinato è esentato dall'obbligo dell'uso della mascherina all'interno e all'esterno dei luoghi ove si svolgono i centri estivi.
2. Per il personale non vaccinato e non vaccinabile vige l'obbligo di indossare continuamente la mascherina all'interno dei luoghi di svolgimento dei centri estivi.
3. Qualora le attività dei centri estivi debbano svolgersi al chiuso e non sia garantita un'adeguata aerazione dei locali, salvo diversa disposizione delle autorità di cui al comma successivo, è vivamente consigliato per i partecipanti l'uso della mascherina.
4. I Dipartimenti ISS in accordo con il Dipartimento Istruzione possono emanare particolari prescrizioni o modificare quelle di cui al presente articolo con apposita circolare.

Art. 4

(Disposizioni in merito ad eventi in genere)

1. Feste ed eventi, che prevedano il ballo, possono essere svolti con limitazione di accesso ai soli partecipanti vaccinati nonché ai soggetti che hanno effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Art. 5

(Proroga scadenza per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n. 199, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60, è ulteriormente prorogato in via straordinaria per il periodo d'imposta 2020, al 31 dicembre 2021.

Art. 6

(Misure straordinarie a tutela dell'occupazione interna)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92, sono prorogate sino alla decorrenza degli effetti del Decreto Delegato 30 giugno 2021 n.123.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

